SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1518)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLLIDORO, DI MARINO, MODICA, BERTONE, BONDI, BERTI, FERRUCCI, MAFFIOLETTI, POLLASTRELLI, ROSSI Raffaele, VANZAN e VILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1978

Nuova disciplina del sistema di controllo dei prezzi e degli interventi a difesa dei consumatori

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Con il presente disegno di legge si intende affrontare la tematica di una nuova disciplina dei prezzi, allo scopo di adeguare strumenti e criteri alla situazione caratterizzata dal grave e apparentemente inarrestabile processo inflattivo.

Se il compito attuale di una politica economica è quello di combattere l'inflazione e di difendere il tasso di cambio e, al tempo stesso, realizzare l'obiettivo dell'allargamento dell'area produttiva, allora occorre guardare in profondità alle cause strutturali dell'inflazione, di cui i prezzi sono l'espressione più evidente.

Quando l'inflazione ha origine nella componente estera con la crescita dei costi per l'aumento dei prezzi delle materie prime (sensibile rincaro dei prodotti petroliferi concentrato in un arco di tempo breve e per le ragioni note), una politica di controllo efficace dei prezzi può intervenire per realizzare il graduale trasferimento dei costi sui prezzi senza effetti traumatici, come si ebbero, invece, nel corso della crisi petrolifera nel 1973.

D'altra parte questa è una delle cause fondamentali (inflazione dipendente dalla dinamica dei mercati esteri) del fallimento del blocco dei prezzi tentato nel 1973 con i decreti nn. 425 e 427, che istituivano un regime di autorizzazione alla variazione dei listini. Si determinò così, oltre alla ricerca di vari modi di aggirare la legge, anche una vera e propria distorsione del mercato, senza benefici per i consumatori e per le imprese che si erano attenute al blocco. Ma altre cause interne sono all'origine del processo inflattivo, rintracciabili nelle strutture delle imprese italiane e nella dinamica del costo del lavoro, nel costo del denaro, nella bassa produttività del sistema, nei livelli raggiunti dalla spesa pubblica, nell'arretratezza del sistema distributivo, nella persistenza di fenomeni di parassitismo che caratterizzano ancora la società italiana, nell'insufficiente sviluppo della produzione agricola e, infine, nell'inadeguatezza delle politiche economiche e degli strumenti di analisi dei costi e di controllo della dinamica dei prezzi a disposizione dello Stato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800) — 2-3-4

Queste, infatti, sono le cause che fanno dell'Italia il Paese più colpito dall'inflazione fra quelli industrializzati, dai quali si distacca nettamente, mentre fino al 1973 il nostro Paese si era mantenuto nella media dei Paesi dell'OCSE. Infatti, negli anni dal 1973 al 1976 i prezzi al consumo sono aumentati di oltre l'80 per cento, quelli all'ingrosso di circa il 30 per cento.

Nel 1977 e nel 1978, l'aumento dei prezzi è stato più contenuto, ma più che all'efficacia delle politiche per contrastare l'inflazione, anche se qualche risultato positivo è stato ottenuto, ciò si deve alla stasi produttiva. I dati dimostrano che l'inflazione in Italia si mantiene al di sopra del 12 per cento, cioè al livello più alto in Europa.

Quanto alla polemica sul costo del lavoro è necessario combattere ogni strumentalizzazione chiarendo fin dall'inizio che l'obiettivo di un contenimento del costo del lavoro per unità di prodotto deve essere raggiunto, ma bisogna essere consapevoli che se non si agirà su altri fattori (allargamento della base produttiva, aumento della produttività, lotta alle evasioni e ai fenomeni parassitari, riforma della pubblica amministrazione), non sarà possibile ottenere una riduzione effettiva dell'inflazione. È vero, infatti, che in Germania, nonostante una riduzione del costo del lavoro, nel 1976, i prezzi sono aumentati sia pure in misura limitata, mentre in Giappone, con un costo del lavoro per unità di prodotto rimasto immutato, il tasso di inflazione ha raggiunto, sempre nel 1976, livelli superiori all'8 per cento.

Questo intreccio di motivi e di cause internazionali e interne ci fanno rispondere positivamente a coloro che sollevano il quesito: se sia possibile un controllo della dinamica dei prezzi nel quadro di una giusta politica economica antinflazionistica.

Ci rendiamo conto che un certo scetticismo deriva dal fallimento del blocco dei listini del 1973, ma vi sono forze nel Paese che vedono nel processo inflattivo un mezzo per continuare ad acquisire sovraprofitti e rendite incompatibili con la necessità di uscire dalla crisi che ci attanaglia. Riaffiorano, inoltre, per contrastare ogni intervento dello Stato nella dinamica dei prezzi, tesi come quella di una astratta « libera concorrenza », come regolatrice del mercato per la formazione di prezzi « giusti », libera concorrenza che non è mai esistita, non solo per la presenza di situazioni di monopolio, ma perchè molti prodotti sono contrattati « fuori mercato ». Si tratta di distorsioni che vengono imposte al mercato stesso, interno e internazionale, attraverso la manovra al rialzo dei prezzi, soprattutto nei periodi di grande perturbazione monetaria, che richiede appunto un intervento dei pubblici poteri. Del resto l'Italia, se vuole restare in Europa, deve inaugurare una severa politica di controllo dei prezzi, come la maggior parte dei Paesi industrializzati ha fatto, appunto come necessità per garantire un effettivo funzionamento del mercato.

È infatti necessario riflettere sulle conseguenze dell'entrata dell'Italia nel sistema monetario europeo, alle condizioni attuali, e allo scarto esistente non soltanto fra il tasso di inflazione del nostro Paese e quello degli altri Paesi europei, ma al *gap* strutturale, tecnologico e nei livelli di produttività della pubblica amministrazione, fra l'Italia e i nostri *partners* europei. Anche per queste ragioni occorre adottare al più presto una politica dei prezzi come una delle condizioni per raggiungere gli obiettivi del piano triennale.

È sopra tali premesse, che derivano dall'analisi delle modificazioni del mercato mondiale e dalla necessità di un intervento che affondi nelle strutture del nostro Paese per un loro risanamento, che un flessibile e serio controllo dei prezzi diventa uno strumento di politica economica, cioè uno strumento per conseguire dei risultati positivi nel quadro degli obiettivi di una programmazione economica democratica.

Siamo d'altra parte consapevoli che ogni pretesa di determinare i prezzi senza rispettare le leggi economiche, costituisce una forzatura che, prima o poi, conduce al fallimento. Per questi motivi una legge per il controllo della dinamica dei prezzi deve intervenire sui fenomeni distorsivi del mercato: manovre e spinte agli aumenti ingiustificati dei prezzi, propagazione degli aumenti senza motivi fondati sulla crescito rea-

le dei costi, oppure aumenti superiori alla crescita dei costi, aumenti determinati da situazioni di monopolio di certi prodotti, oppure derivanti da accaparamenti o da difficoltà negli approvvigionamenti, eccetera.

La novità del disegno di legge che presentiamo consiste nel dare il massimo di pubblicità al processo di formazione dei costi, nell'adozione di metodologie sofisticate nelle analisi dei fattori che concorrono alla formazione dei prezzi, per costruire un sistema di vigilanza e di informazione, che consenta al consumatore di accedere a tutti i dati relativi alla qualità, al peso, alla confezione dei prodotti e alla formazione dei prezzi (nel *Consumer Credit Act inglese* si afferma il diritto di accesso e di controllo dell'utente). Ciò torna a vantaggio delle stesse imprese, che possono così difendersi dalla concorrenza sleale. Del resto è attraverso una partecipazione delle stesse imprese e degli operatori commerciali, che diventano così protagonisti della politica economica, che è possibile dare vita ad una disciplina dei prezzi che sia fondata su un controllo democratico e quindi su più efficaci strumenti nella lotta all'inflazione.

2. — L'attuale regime dei prezzi amministrati risale al decreto luogotenenziale n. 347 del 1944, con il quale veniva istituito il Comitato interministeriale prezzi (CIP), che aveva il potere di « determinare i prezzi di qualsiasi merce in ogni fase di scambio » e il controllo degli approvvigionamenti.

I mutamenti successivi furono di lieve entità, tranne quelli del 1973 che, con i decreti n. 425 e n. 427, diedero vita all'istituto della sorveglianza. Ma l'intero sistema risente del carattere autoritario costruito nel periodo bellico, quindi rigido nella classificazione dei prodotti in relazione alla rilevazione e alla identificazione dei costi e alle loro modificazioni; privo di procedure adatte all'adeguamento dei prezzi in relazione alla dinamica effettiva del mercato; insufficiente ed inefficiente nelle strutture data la esigua quantità di mezzi finanziari e di personale preposti e, quindi, carente nell'analisi e nelle decisioni per determinare una complessa politica dei prezzi. A ciò va aggiunto il carattere burocratico e non democratico del CIP: non c'è mai stata un'attiva partecipazione delle forze sociali e dei consumatori alla determinazione della dinamica dei prezzi.

In sostanza, un sistema rigido come quello che è stato in vigore per tanti anni ha finito per determinare gravi fenomeni di distorsione anche nella produzione nazionale e la possibilità dell'aggiramento della legge stessa, ad esempio attraverso la creazione di « prodotti nuovi ». Un sistema più flessibile avrebbe invece permesso fino al 1973, in assenza degli attuali elevati livelli inflattivi, un adeguamento graduale e più aderente ai processi del mercato internazionale e della produzione e del commercio interni, e avrebbe consentito, in certe fasi, anche la diminuzione di alcuni prezzi in conseguenza di innovazioni tecnologiche o per la diminuzione dei prezzi di certe materie prime, eccetera.

Anche i decreti del 1973, come abbiamo detto, non hanno dato esiti positivi. L'errore di fondo consisteva nel fatto che, mentre per alcuni prodotti il controllo dei prezzi avveniva all'ingrosso, al livello dell'impresa produttrice, per altri prodotti il controllo avveniva al livello dei prezzi al dettaglio, sicchè in una delle due fasi i prezzi dei prodotti sfuggivano al controllo, con effetti negativi sul mercato e quindi a danno sia degli operatori commerciali sia dei consumatori.

Da ciò si evince che ogni politica di controllo dei prezzi per essere efficace deve intervenire nella fase della produzione fino alla fase della distribuzione. D'altra parte è proprio questo il criterio base dell'intervento dello Stato nei Paesi industrializzati, dall'Inghilterra al Belgio, dall'Olanda alla Svezia. Si tratta di metodi e strumenti diversi fra loro, ma certamente più efficaci e adeguati di quelli del nostro Paese. Quei Paesi, fin dagli anni '50, all'inizio della costituzione del Mercato comune, hanno riformato la legislazione ereditata dalla guerra, apportando poi ulteriori modificazioni in seguito alla crisi petrolifera, dotandosi di sistemi finalizzati alla costruzione di una moderna politica economica.

In tutti questi Paesi, accanto ad un regime di prezzi amministrati relativi a prodotti e servizi provenienti sia dalle imprese pubbliche sia dalle imprese private, vige un sistema di autorizzazione di variazione dei prezzi che può essere adottato, in certe fasi di particolare tensione inflazionistica, dall'intero apparato produttivo-distributivo.

Tale sistema obbliga le imprese di una certa consistenza a comunicare la richiesta di aumento alla Commissione prezzi (l'operazione avviene con il massimo della pubblicità: le aziende devono allegare alla richiesta il bilancio, l'analisi dei costi, ecc.). La Commissione, dopo aver compiuto una autonoma e rigorosa analisi, può rifiutare o limitare l'aumento del prezzo. In altri Paesi, come il Belgio, vige anche l'istituto dei contratti di programma, che consente al Ministero dell'economia di contrattare i livelli dei prezzi con i settori produttivi del Paese in collegamento con gli obiettivi della programmazione degli investimenti e dell'occupazione.

In gran parte dei Paesi industrializzati, sindacati dei lavoratori, organizzazioni dei commercianti e degli imprenditori, associazioni dei consumatori e enti locali partecipano a tutti i livelli (comunale, regionale, nazionale) negli istituti preposti al controllo della dinamica dei prezzi.

Va aggiunto che quasi ovunque operano potenti organizzazioni dei consumatori, in certi casi anche finanziate dallo Stato per il lancio di grandi inchieste sui prezzi a livello di zone, regioni e nazionale, alle quali il Governo deve sottoporre, prima di essere approvate, tutte le leggi concernenti la politica dei prezzi.

3. — Una riforma della disciplina dei prezzi nel nostro Paese, quale viene delineata dal disegno di legge che presentiamo, parte dalle premesse svolte nelle pagine precedenti: deve essere un vero e proprio strumento di politica economica, cioè un aspetto importante del piano che prospetti un insieme di interventi pubblici che agiscano sulle strutture economiche e, quindi, sulle condizioni dello sviluppo.

Deve cioè perseguire alcuni obiettivi coerenti con una politica di programmazione: un controllo dei prezzi e delle tariffe volto alla difesa del consumatore, a colpire fenomeni speculativi e a contenere le tensioni inflazionistiche, a orientare gli investimenti e la produzione in coerenza con la politica di riconversione industriale, a qualificare i nostri rapporti con l'estero e la spesa pubblica. Tale sistema deve garantire la redditività delle imprese pubbliche e private, in coerenza con una seria politica sociale e deve essere coordinato con la politica e le direttive delle Comunità europee.

Si tratta di introdurre nuovi criteri per una disciplina onnicomprensiva dei prezzi attraverso l'articolazione del sistema in diversi regimi: prezzi amministrati, prezzi sorvegliati e prezzi concordati.

Prezzi amministrati. — Pensiamo debba essere mantenuto, anche se ridotto ad un gruppo ristretto di prodotti « strategici » e di largo consumo (secondo le intese fra i cinque partiti della maggioranza di governo che convennero di mantenere in vita un « paniere » di prodotti a prezzi amministrati). Con la riduzione del numero dei prezzi sottoposti a regime amministrato occorre prevedere, per legge, misure e norme volte ad impedire che nel periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema vi sia chi approfitti della situazione per operare ingiustificati aumenti dei prezzi.

Si tratta, infine, di modificare i criteri ammettendo le variazioni dei prezzi in base a parametri oggettivi. Occorre allora procedere a verifiche periodiche dei prezzi amministrati per consentire variazioni in più o in meno in grado di recepire i mutamenti reali che si verificano nel mercato.

Prezzi sorvegliati. — Tutti i prezzi possono essere, potenzialmente, sorvegliati. Si tratta però di definire gli strumenti per seguire le variazioni e i criteri e, a seconda delle condizioni che si determinano, aggiornare periodicamente l'area dei prodotti sorvegliati e il grado di sorveglianza.

Prezzi concordati. — si avverte l'esigenza di disporre di un sistema di prezzi (già vi-

gente in altri Paesi) flessibile e capace di coinvolgere le categorie interessate ad una politica di controllo dei prezzi stessi. In base a tale sistema il CIPE può, in determinate circostanze, chiedere a imprese e ad associazioni di categoria di concordare, per un periodo non superiore ad un anno, i prezzi di certi beni e i criteri che le imprese si obbligano a rispettare.

In base ai criteri introdotti dal presente disegno di legge, si vuole costruire un sistema al di fuori dell'ottica calmieratrice e punitiva del passato per delineare una politica dei prezzi fondata sul senso di responsabilità delle imprese, degli operatori commerciali, dei consumatori, col concorso degli enti locali, delle Regioni e della pubblica amministrazione. Infatti, l'intero sistema proposto si basa sul consenso delle diverse categorie sociali attraverso l'introduzione del regime di concordato che diventa il metodo fondamentale della determinazione della politica dei prezzi. Ciò significa predisporre metodi e procedure rigorose atte a contrastare efficacemente l'inflazione, non soltanto per difendere il consumatore, ma per costituire una seria garanzia anche per gli operatori economici.

Anche il regime dei prezzi amministrati, profondamente modificato attraverso le revisioni periodiche sulla base delle richieste delle aziende e delle forze sociali organizzate, per realizzare adeguamenti automatici in base agli elementi reali dei costi, tende a far funzionare il mercato in collegamento con le linee della programmazione e in coerenza con gli obiettivi del piano economico democraticamente definito.

Certo, una disciplina così complessa e articolata, proprio per evitare di ripetere esperienze come quella del blocco, presuppone il massimo di democraticità nel senso del coinvolgimento di tutte le categorie economiche e delle organizzazioni sociali, gli enti locali e le Regioni; presuppone il massimo di pubblicità e di informazione ed efficienti organi e strumenti di analisi, una capacità di intervento tempestivo sui prezzi e in qualsiasi momento; presuppone, infine, rigore e severità nell'adozione di pene adeguate nei confronti dei trasgressori delle norme sulla disciplina dei prezzi.

Per compiere tale opera di adeguamento, sia rispetto agli obiettivi di politica economica sia rispetto alle esperienze più avanzate degli altri Paesi industrializzati, occorre procedere ad una vasta azione di democratizzazione e alla regionalizzazione degli istitutti preposti al controllo dei prezzi, contro l'attuale centralizzazione e burocratizzazione, per snellire e potenziare gli strumenti e renderli più adatti ad un intervento articolato e rapido.

Tali considerazioni hanno indotto i presentatori del disegno di legge ad apportare una prima innovazione significativa con la soppressione del Comitato interministeriale purezzi (CIP), essendo questo un organismo, nato nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, con poteri e finalità di controllo autoritario dei prezzi.

È parso logico, infatti, agli estensori del presente disegno di legge, inserire la disciplina dei prezzi nel CIPE (Comitato interministeriale programmazione economica), ossia nell'organo preposto al coordinamento della politica economica del Governo. Lo scopo della proposta infatti è quello di evitare un eccessivo settorialismo della pubblica amministrazione, nel momento in cui è necessario compiere il massimo di aggregazione, e di consentire una più intima compenetrazione fra politica dei prezzi, politica industriale, politica agricola e alimentare, politica economica estera (esportazioni e approvvigionamenti).

D'altra parte, all'epoca della costituzione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, e della creazione del CIPE, come si ricorderà, il Governo ricevette una delega dal Parlamento per la soppressione, con altri comitati, anche del CIP. Ciò venne disatteso, anche se le norme delegate sovraordinarono al CIP la figura del CIPE, che è chiamato, già oggi, ad elaborare i metodi di determinazione di alcuni prezzi di interesse generale (prodotti petroliferi, prodotti dei medicinali).

Al di là delle decisioni che saranno adottate con la riforma della Presidenza del Consiglio e sull'identità che gli organi intermi-

nisteriali verranno ad assumere, il CIPE resterà probabilmente la sede generale di coordinamento della politica di programmazione a disposizione dell'Esecutivo.

La soluzione proposta nel disegno di legge comporta la necessità di una politica di decentramento e di snellimento degli strumenti di controllo, attraverso la costituzione di comitati regionali prezzi (CRP), in collegamento con gli organi legislativi ed esecutivi delle Regioni, e la soppressione dei comitati provinciali prezzi (CPP), rivelatisi inefficaci.

Il secondo punto cardine sul quale si fonda il presente disegno di legge è la costituzione di un istituto dei prezzi e dei consumi, preposto alla raccolta, alle indagini e alla elaborazione dei dati sui costi e sul mercato, che dovrebbe assorbire tutti gli altri strumenti oggi a disposizione del CIP (Commissione centrale, sottocommissioni, ecc.). L'istituto sarà quindi il centro di elaborazione e punto di riferimento della responsabilità del consumatore, degli operatori economici e di tutti gli enti pubblici. Dovrà avere carattere interdisciplinare e comprendere vari momenti e strumenti adeguati per l'analisi dei costi e dei prezzi, intervenire sugli *standards* dei prodotti per la difesa della salute dei cittadini e impegnarsi in una efficace azione per l'informazione dei consumatori.

Il terzo cardine è quello di garantire un effettivo controllo parlamentare, ferma restando la responsabilità dell'Esecutivo, attraverso l'invio da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica alle Commissioni competenti del Senato e della Camera, di una relazione annuale sull'attuazione della disciplina dei prezzi e la difesa del consumatore.

Su questa base si tratta di definire, con il massimo di chiarezza, e innovando profondamente rispetto al passato, criteri e procedure da seguire per ottenere sia la massima trasparenza e pubblicità dei costi, sia l'efficienza del funzionamento dell'intero meccanismo per una organica politica dei prezzi.

Se da un lato il Paese è impegnato a recuperare il ritardo nel coordinamento anche della politica dei prezzi con le normative della CEE, c'è un'urgenza particolare che riguarda le deleghe sulla politica dei prezzi che lo Stato deve affidare alle Regioni e ai comuni, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 in attuazione della legge n. 382 del 1975. Il decreto impegna il Governo a provvedere entro il gennaio 1979: se ciò non avvenisse in tempo utile, rimarrebbe un vuoto normativo le cui conseguenze sono facilmente immaginabili.

4. — Passiamo ora ad illustrare gli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 affida al CIPE il compito di definire la politica dei prezzi coordinandola con la politica economica nazionale. In particolare il CIPE vigila sull'andamento della dinamica dei prezzi; determina i prezzi massimi di beni e servizi di particolare rilevanza per l'economia del Paese; concorda, secondo varie ipotesi, con le singole aziende o con le associazioni di categoria, i criteri che le imprese si obbligano ad osservare ai fini della variaizone dei prezzi; controlla, concorda o fissa i margini di commercializzazione e di distribuzione dalla produzione o importazione fino alla vendita al consumo per i beni e servizi sottoposti a concordato o a prezzo massimo.

La segreteria del CIPE ha compiti esecutivi, perchè riceve la documentazione delle imprese, che trasmette all'Istituto dei prezzi e dei consumi (art. 3), dà esecuzione alle deliberazioni e compila una relazione quindicinale sull'andamento dei prezzi.

Con l'articolo 2 il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha l'obbligo di inviare una volta l'anno al Parlamento una relazione dettagliata sugli adempimenti relativi alla politica dei prezzi, che sarà discussa dalle Commissioni permanenti della Camera e del Senato.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del presidente del CIPE, di commissioni tecnico consultive (CTC) per settori omogenei, con il compito di eseguire tutte le istruttorie inerenti ai provvedimenti sui prezzi, di accertare la trasparenza dei costi di produzione, trasformazione e distribuzione dei beni e servizi.

Le CTC sono composte dai rappresentanti dei Ministeri competenti e dai rappresentanti delle categorie dell'industria e del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle cooperative che partecipano alla fase di accertamento dei costi.

L'articolo 4 istituisce l'Istituto statale dei prezzi e dei consumi, con personalità giuridica e gestione autonoma, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. L'articolo 5 fissa i compiti dell'Istituto, che vanno dalle analisi dei costi alla predisposizione delle metodologie per il calcolo dei costi, alla rilevazione e comparazione dei prezzi internazionali, all'organizzazione, con le Regioni e i comuni, di campagne di informazione per la difesa dei consumatori. L'articolo 6 fissa i poteri ispettivi dell'Istituto allo scopo di verificare la veridicità e la completezza dei dati forniti dalle imprese.

Gli articoli 8, 9, 10 e 12 fissano la composizione del consiglio di amministrazione, le competenze del consiglio stesso, del presidente e del direttore generale dell'Istituto.

L'articolo 11 prevede l'articolazione dell'Istituto in tre sezioni: la prima è preposta all'analisi della formazione dei prezzi suddivisa in settori omogenei che corrispondono a quelli istituiti nelle CTC; la seconda è preposta all'analisi degli *standards* dei prodotti per la determinazione dei prezzi, la difesa della salute dei cittadini, per la eliminazione degli sprechi connessi ai costi differenziati e per una più razionale utilizzazione delle risorse del Paese; la terza sezione è preposta all'informazione ed educazione dei consumatori in collaborazione con i comuni e con le Regioni.

Con l'articolo 13 il Governo viene delegato a emanare, entro sei mesi, un decreto per disciplinare il regolamento organico del personale e vengono fissati i criteri per l'inquadramento del personale di diversa provenienza e le modalità per garantire il massimo di professionalità, anche attraverso la preparazione di appositi corsi di qualificazione.

Gli artcoli 15, 16, 17, 18 e 19 fissano i criteri che devono presiedere: alla vigilanza dei prezzi di beni e servizi; al concordato con imprese o con settori economici, per un periodo non superiore ad un anno, circa i prezzi di alcuni beni e servizi di largo consumo e di grande rilevanza economica; alla determinazione dei prezzi massimi in caso di mancato accordo, comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Con l'articolo 20 si prevedono i meccanismi di adeguamento dei prezzi amministrati in base all'andamento dei costi, ogni due anni, attraverso la revisione periodica dei prezzi.

L'articolo 22 prevede la costituzione in ogni Regione dei Comitati regionali dei prezzi, realizzando in tal modo una articolazione regionale del controllo dei prezzi. Ai CRP saranno delegati i compiti di sorvegliare, concordare o determinare i prezzi massimi di alcuni beni e servizi di interesse regionale (ad esempio tariffe dei trasporti), nonchè di adottare provvedimenti per regolare in sede regionale la domanda e l'offerta con specifici interventi sul mercato.

L'articolo 24 prevede la costituzione in ogni comune di un comitato comunale dei prezzi e delle tariffe, con i compiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616, che può essere delegato dalla Regione a raccogliere dati e organizzare l'informazione dei consumatori. Infine, ogni comune dovrà dotarsi di un servizio di vigilanza sui prezzi e sui mercati.

Gli articoli 26 e 27 stabiliscono le pene da comminare ai trasgressori delle norme sui prezzi.

L'articolo 29, infine, prevede la soppressione sia della Commissione centrale prezzi del CIP, che dei comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive provinciali. Il personale comandato presso le segreterie dei CPP, a qualsiasi amministrazione appartenga, è messo a disposizione delle Regioni, su richiesta degli interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il CIPE, ferme restando le competenze attribuitegli da altre disposizioni di legge, in funzione della determinazione degli indirizzi della politica economica nazionale e della elaborazione ed attuazione del programma economico nazionale:

a) vigila sull'andamento della dinamica dei prezzi di beni e servizi, nonchè dei costi che concorrono alla loro formazione, sulla base di una analitica individuazione dei prezzi alla produzione e all'importazione;

b) determina, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni legislative vigenti, i prezzi massimi di beni e servizi di particolare rilevanza per l'economia del Paese;

c) concorda, nelle ipotesi di cui al successivo articolo 16, con le singole aziende o le associazioni di categoria a ciò espressamente collegate, i criteri che le imprese si obbligano ad osservare ai fini della variazione dei prezzi;

d) determina, dopo avere esperito il tentativo di concordato di cui alla lettera precedente, i prezzi massimi dei beni e servizi ai sensi del successivo articolo 17;

e) controlla, concorda o fissa i margini di commercializzazione e di distribuzione, nelle varie fasi che vanno dalla produzione (franco fabbrica) o dalla importazione (franco confine) fino alla vendita al consumo, per beni e servizi sottoposti a concordato o a determinazione del prezzo massimo.

Per le indagini, gli studi, le rilevazioni da compiere per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il CIPE si avvale dell'Istituto dei prezzi e dei consumi, di cui al successivo articolo 4.

La segreteria del CIPE è competente a ricevere tutta la documentazione inviata dalle imprese ai fini della determinazione e della variazione dei prezzi, trasmette detta documentazione all'Istituto dei prezzi e dei

consumi, compie adempimenti di carattere interlocutorio in materia di competenza, dà esecuzione alle deliberazioni del CIPE, provvede alla redazione di una relazione quindicinale sull'andamento dei prezzi.

Art. 2.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento, entro il 31 luglio, una relazione annuale sull'attività svolta dal CIPE in ordine alla politica dei prezzi.

La relazione dovrà:

a) fornire indicazioni precise sull'attività svolta in adempimento delle funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge;

b) contenere valutazioni sulla compatibilità degli incentivi concessi dallo Stato alle imprese con gli indirizzi della politica dei prezzi;

c) informare sull'attività svolta dall'Istituto dei prezzi e dei consumi.

Art. 3.

Sono istituite commissioni tecniche consultive (CTC) per settori omogenei di beni e servizi. Le commissioni sono costituite con decreto del presidente del CIPE.

I settori omogenei per i quali si istituiscono le CTC sono i seguenti:

industria;
agro-alimentare;
materie prime;
energia;
servizi.

Il presidente del CIPE ha facoltà, qualora se ne ravvisi l'esigenza, di istituire altre CTC per settori omogenei.

Ciascuna commissione è composta da un rappresentante per ogni Ministero competente, da rappresentanti delle categorie dell'industrit e del commercio interessate, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, delle principali organizzazioni cooperativistiche, da un esperto dell'istituto dei prezzi e dei consumi.

Ciascuna CTC elegge il proprio presidente. A cura dei presidenti le commissioni si riuniscono almeno una volta al mese, salvo la richiesta di convocazione straordinaria di almeno un terzo dei componenti.

Le CTC hanno il compito di eseguire tutte le istruttorie inerenti ai provvedimenti del CIPE in materia di prezzi, accertando la trasparenza dei costi di produzione, trasformazione e distribuzione dei beni e dei servizi, nonchè di esprimere pareri in ordine ai suddetti provvedimenti. A tal fine le CTC si avvalgono delle indagini eseguite da qualsiasi altro organo o ente della pubblica amministrazione. Ai lavori delle CTC partecipano anche gli esperti dell'istituto dei prezzi e dei consumi, che hanno svolto le indagini per l'accertamento dei costi nei singoli settori di competenza.

Il CIPE convoca le CTC almeno cinque giorni prima dell'adozione dei provvedimenti di determinazione autorizzativa del prezzo massimo o di approvazione delle variazioni dei prezzi concordati, di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

È istituito l'Istituto statale dei prezzi e dei consumi.

L'Istituto, che ha personalità giuridica e gestione autonoma, è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Istituto si articola in sezioni operative regionali.

L'Istituto è tenuto a fornire alle Regioni e ai Comitati regionali prezzi, tramite le sezioni operative regionali, tutte le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento della politica dei prezzi.

Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organi dell'Istituto con allegati i bilanci di previsione medesimi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Art. 5.

L'Istituto dei prezzi e dei consumi ha i seguenti compiti:

a) attua la rilevazione e l'elaborazione sistematica e permanente dei dati relativi alla formazione dei costi e dei prezzi e alle loro tendenze;

b) su richiesta del CIPE predispone tutti gli elementi utili per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) compie tutte le rilevazioni necessarie alle istruttorie di competenza delle CTC, raccogliendo ed elaborando a tal fine le informazioni e la documentazione inviate dalle imprese;

d) mette a punto le metodologie per il calcolo dei costi di riferimento e dei prezzi massimi amministrati;

e) esegue studi sui metodi di rilevazione e comparazione dei costi nei vari settori e nei vari Paesi della CEE;

f) studia l'andamento dei prezzi internazionali, le pratiche monopolistiche sul mercato interno e su quello internazionale;

g) studia la composizione e gli *standards* dei prodotti in collaborazione con le amministrazioni competenti, ai fini della determinazione dei prezzi, della difesa della salute dei consumatori, dell'eliminazione degli sprechi connessi ai costi di differenziazione e della più razionale utilizzazione delle risorse del Paese;

h) promuove, d'intesa con le Regioni e le amministrazioni interessate, programmi di istruzione e campagne di informazione sui problemi dei consumi.

Art. 6.

Nell'espletamento delle funzioni ad esso assegnate, l'Istituto dei prezzi e dei consumi può richiedere, e le imprese e le associazioni di categoria sono obbligate a fornire, ogni necessario elemento conoscitivo al fine di ottenere la massima trasparenza dei costi e dei prezzi.

L'Istituto può, su delega espressamente concessa di volta in volta dal CIPE, disporre ispezioni presso le imprese, allo scopo di verificare la veridicità e la completezza degli elementi conoscitivi da esse forniti e di acquisire, se necessario, ulteriori elementi conoscitivi.

Allo svolgimento dell'attività ispettiva di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere chiamati a collaborare i comitati comunali dei prezzi di cui al successivo articolo 24.

Le persone impiegate nelle ispezioni presso le imprese hanno la qualifica di ufficiale giudiziario e, per la loro identificazione, sono munite di apposita tessera con fotografia rilasciata dall'Istituto dei prezzi e dei consumi.

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti a trasmettere all'Istituto le rilevazioni e le elaborazioni in loro possesso, delle quali venga fatta espressa richiesta.

Art. 7.

Organi dell'Istituto dei prezzi e dei consumi sono il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore generale e il collegio dei sindaci revisori.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consigliodei ministri, ed è composto da:

a) nove esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri in una rosa di ventuno nominativi indicati rispettivamente da ciascuna Regione a statuto ordinario e a statuto speciale, fatta eccezione della regione Trentino-Alto Adige, e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

b) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

d) due rappresentanti delle maggiori organizzazioni cooperativistiche;

e) nove rappresentanti delle associazioni degli imprenditori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura più rappresentative;

f) cinque esperti, scelti tra studiosi di discipline economiche e sociali.

Partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione il direttore generale dell'Istituto dei prezzi e dei consumi.

Art. 9.

Sono riservate al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) le direttive e i programmi annuali e pluriennali di attività;

b) i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

c) i regolamenti interni dell'Istituto dei prezzi e dei consumi;

d) la nomina del comitato tecnico.

Il consiglio approva la relazione annuale sull'attività dell'Istituto e coordina l'attività dell'Istituto stesso con quella svolta dalle Regioni ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) diventano esecutive se entro venti giorni dalla loro comunicazione non sono annullate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per motivi di illegittimità.

Art. 10.

Il presidente dell'Istituto dei prezzi e dei consumi è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, cura l'adempimento delle decisioni del consiglio e del comitato tecnico, promuove tutte le iniziative intese al perfezionamento dell'attività dell'Istituto stesso, presiede le sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il comitato tecnico, costituito dal direttore generale e dai responsabili dei settori omogenei dell'Istituto nominati a norma dell'articolo 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo, dà attuazione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e coordina l'attività dei settori omogenei, verificandone la congruità alle direttive del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del consiglio di amministrazione e viene scelto fra i funzionari della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

L'Istituto dei prezzi e dei consumi si articola nelle seguenti tre sezioni:

1) analisi del processo di formazione dei prezzi dei prodotti al consumo, articolata in uffici competenti per i seguenti settori omogenei:

tariffe dei servizi;
prodotti industriali;
prodotti agricolo-alimentari;
materie prime;
fonti di energia;

2) analisi, in collaborazione con le amministrazioni interessate, degli *standards* dei prodotti, ai fini indicati nella lettera *g*) dell'articolo 5;

3) informazione ed educazione dei consumatori in collaborazione con le amministrazioni interessate, con gli organi regionali e comunali, nonchè con le organizzazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale.

Art. 12.

Il collegio dei sindaci revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto da tre membri.

Il collegio esercita il controllo contabile, esamina e approva il conto consuntivo an-

nuale e lo trasmette con apposita relazione alla Presidenza del Consiglio.

L'Istituto dei prezzi e dei consumi è sottoposto al controllo della Corte dei conti secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 13.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto, avente valore di legge ordinaria, che disciplini:

1) il regolamento organico del personale dipendente dell'Istituto dei prezzi e dei consumi in analogia, per quanto applicabile, a quanto disposto dalla legge 1° dicembre 1956, n. 1399, e successive modificazioni, e contenente la dotazione organica distinta per qualifica;

2) l'inquadramento del personale attulmente dipendente dal CIP con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) il personale statale verrà inquadrato direttamente nelle qualifiche corrispondenti a quelle di appartenenza;

b) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, che ne faccia domanda, verrà inquadrato nelle qualifiche corrispondenti a quelle di appartenenza, con riduzione da apportarsi nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle amministrazioni di provenienza;

c) il personale in servizio con rapporto di lavoro di diritto privato, a domanda, verrà immesso in servizio con rapporto di impiego di ruolo a tempo indeterminato, previo accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione nel pubblico impiego, fatta eccezione per il limite di età.

L'inquadramento è effettuato nella qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore delle norme delegate, secondo apposite tabelle di equiparazione.

L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è con-

servato a titolo di assegno personale pensionabile o assorbibile con la progressione economica o di carriera.

L'inquadramento del personale direttivo e tecnico dovrà tener conto del possesso dei titoli di studio, in particolare delle lauree in ingegneria, statistica, matematica ed economia, economia e commercio e giurisprudenza.

L'inquadramento è effettuato con le seguenti modalità:

a) direttamente nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, se ha svolto le corrispondenti mansioni per un periodo superiore ad un anno alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) previo superamento di un corso di qualificazione, nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, se ha svolto le corrispondenti mansioni per un periodo inferiore ad un anno alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) direttamente nel ruolo corrispondente alle mansioni svolte per un periodo non inferiore a due anni, se possiede il titolo di studio di grado pari a quello previsto per l'accesso alla qualifica stessa.

Nel provvedimento delegato saranno previste le modalità relative all'istituzione del corso professionale di qualificazione di cui al comma precedente.

Prima dell'emanazione del decreto delegato di cui al primo comma, il Governo provvederà, nel termine di trenta giorni, a richiedere il parere delle Commisisoni competenti della Camera e del Senato, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Art. 14.

Il personale che alla data del 30 giugno 1978 prestava servizio presso la segreteria generale del CIP passa alle dipendenze dell'Istituto dei prezzi e dei consumi, secondo le modalità di cui all'articolo 13.

L'Istituto può avvalersi, con i criteri e nella misura che saranno determinati preventiva-

mente dal consiglio d'amministrazione, della consulenza di esperti altamente qualificati in materia economica, di contabilità e di tecnica aziendale.

Il personale dell'Istituto e gli esperti esterni sono vincolati al segreto di ufficio.

Per il funzionamento dell'Istituto la Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà ai finanziamenti necessari.

Art. 15.

A norma dell'articolo 1, primo comma, possono essere sottoposti a vigilanza i prezzi di qualsiasi merce, di produzione nazionale o estera, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, e le tariffe di qualsiasi servizio. La vigilanza riguarda sia il livello dell'andamento del prezzo o della tariffa, sia i costi che concorrono alla loro formazione.

Il CIPE rende noto l'elenco dei beni e dei servizi i cui prezzi e tariffe sono vigilati.

Art. 16.

Il CIPE, sentita la CTC competente per materia, chiede a singole imprese o alle associazioni di categoria a ciò espressamente delegate, di concordare per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore ad un anno, i prezzi dei loro beni e servizi e i criteri che le imprese si obbligano ad osservare per le variazioni degli stessi. Tale richiesta avviene per i beni e i servizi di largo consumo e di grande rilevanza economica e sociale per i quali siano in corso manovre speculative tali da incidere sul tenore di vita della popolazione e da provocare distorsioni nel funzionamento del mercato.

Art. 17.

Dopo avere esperito inutilmente il tentativo di concordato di cui al precedente articolo, il CIPE, sentita la CTC competente per materia e il direttore generale dell'Istituto dei prezzi e dei consumi, determina il prezzo

massimo dei beni e dei servizi che sono stati oggetto della richiesta di concordato.

Art. 18.

Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge il CIPE, sentita la commissione tecnica consultiva competente per materia, approva la struttura dei costi di riferimento proposta dall'Istituto dei prezzi e dei consumi in base alla quale viene verificata la congruità dei prezzi concordati e delle loro variazioni praticate dalle imprese interessate.

A tal fine le imprese o le associazioni di categoria devono inviare al CIPE, prima di ogni variazione dei prezzi concordati, la documentazione attestante le variazioni dei costi inclusi nella struttura di riferimento.

Il CIPE, entro trenta giorni, dovrà dare risposta alla richiesta di variazione dei prezzi concordati. Trascorso tale termine, la richiesta si intende accolta.

Qualora il CIPE, sentiti la commissione tecnica consultiva competente per materia e il direttore dell'Istituto di analisi dei prezzi, non giudichi la variazione dei prezzi conforme al concordato raggiunto con le imprese o le associazioni di categoria e all'andamento dei costi inclusi nella struttura di riferimento, con motivata deliberazione invita queste ultime ad adeguarsi al predetto concordato, fissando un termine di quindici giorni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il CIPE, tenuto conto dell'incidenza dell'inadempimento sull'andamento del mercato, si pronuncia ai sensi del precedente articolo.

Art. 19.

Il CIPE indica il periodo di tempo, comunque non superiore a tre anni, per il quale ha efficacia la sua delibera di sottoposizione al regime di determinazione del prezzo massimo.

Art. 20.

Il CIPE prevede meccanismi di adeguamento dei prezzi amministrati all'andamento delle componenti dei costi e, entro ogni biennio, effettua revisioni periodiche di detti prezzi.

Fermo restando il potere di variazione di ufficio da parte del CIPE dei prezzi massimi da esso precedentemente determinati, le imprese o le associazioni di categoria, a ciò espressamente delegate, possono chiedere al CIPE variazioni in aumento dei prezzi dei beni e dei servizi, allegando la documentazione relativa a tutti gli elementi che concorrono alla formazione dei prezzi.

Entro sessanta giorni dalla richiesta, il CIPE, sentita la commissione tecnica consultiva competente per materia e il direttore generale dell'Istituto di analisi dei prezzi, si esprime con deliberazione motivata. Le deliberazioni del CIPE devono essere motivate con riferimento a tutti gli elementi di costo, sia diretti che indiretti, che concorrono alla formazione dei prezzi. Le deliberazioni del CIPE sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nel caso in cui il CIPE non abbia provveduto nel termine indicato nel comma precedente, la richiesta di aumento si intende approvata e il prezzo indicato vale come prezzo massimo a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* di apposito comunicato, da effettuare entro dieci giorni dalla scadenza del termine predetto.

Il CIPE, nel valutare le richieste di aumento dei prezzi amministrati, deve fare riferimento a elementi dedotti da strutture produttive efficienti, in stato di normale utilizzo della capacità produttiva. A tal fine il CIPE, sentita la CTC competente per materia, può approvare metodologie di rilevazione e di calcolo, alle quali si attengono gli organi istruttori.

Qualora la documentazione fornita non sia conforme agli schemi definiti dall'Istituto dei prezzi e dei consumi e aggiornati dal CIPE, il presidente del CIPE, sentita la CTC competente per materia, richiede che sia integrata entro un termine da lui fissato,

comunque non superiore a trenta giorni. In tal caso, il termine di cui al secondo comma è interrotto e, dal giorno nel quale il CIPE riceve la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di trenta giorni. L'inutile decorso del termine fissato dal presidente del CIPE importa il rigetto della richiesta di aumento del prezzo. La stessa procedura si applica nel caso in cui l'impresa o le imprese che hanno presentato la richiesta di aumento del prezzo non rispondano alle caratteristiche di efficienza produttiva indicate al comma precedente e il CIPE debba raccogliere elementi conoscitivi da altre imprese.

Fino a quando non siano decorsi i termini di cui al secondo e al quinto comma del presente articolo, il CIPE non può prendere in esame alcuna nuova richiesta di variazione di prezzo relativa allo stesso bene o servizio.

Art. 21.

Le imprese con le quali è stato raggiunto un concordato sui prezzi dei loro prodotti o i cui prodotti sono sottoposti a determinazione del prezzo massimo, dovranno trasmettere al CIPE la documentazione completa sui prodotti nuovi che intendono fabbricare e mettere in vendita e sui relativi prezzi. Ove risulti che nei nuovi prodotti manchino sostanziali innovazioni rispetto a quelli sottoposti a concordato o a determinazione del prezzo massimo, il CIPE stabilisce un termine entro il quale l'impresa interessata deve ritirare dalla circolazione il nuovo prodotto o venderlo al prezzo già concordato o determinato in via amministrativa per prodotti affini.

Art. 22.

Sono istituiti in ogni Regione i Comitati regionali dei prezzi (CRP), di cui debbono fare parte:

a) rappresentanti della Regione, il capo della sezione regionale dell'Istituto dei prezzi e dei consumi, rappresentanti dei comuni;

b) la Commissione tecnica consultiva regionale, in base alle norme dei rispettivi statuti, nella quale siano compresi i rappresentanti delle categorie economiche, delle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, delle principali organizzazioni cooperativistiche e degli artigiani della Regione.

Compiti del CRP sono:

1) determinare i prezzi massimi di beni e servizi;

2) concordare, nell'ambito delle direttive del CIPE, limitatamente al proprio ambito regionale, con le imprese e le organizzazioni di categoria interessate, i prezzi di beni e servizi;

3) sorvegliare l'andamento dei prezzi di prodotti e servizi aventi caratteristiche regionali;

4) adottare provvedimenti di intervento sul mercato, al fine di regolare nell'ambito regionale la domanda e l'offerta, anche mediante la costituzione di apposite aziende a carattere pubblico, misto o privato;

5) adoperarsi per una corretta informazione sui prezzi e sulle caratteristiche merceologiche dei prodotti;

6) indirizzare e controllare l'attività dei comuni e degli enti intermedi in materia di politica dei prezzi.

Art. 23.

Le Regioni e i Comitati regionali dei prezzi, per le rilevazioni e le indagini relative ai prezzi ed ai costi interessanti lo sviluppo economico regionale, in particolare per le materie rientranti nelle loro competenze, possono avvalersi delle sezioni regionali dell'Istituto dei prezzi e dei consumi.

Le funzioni amministrative dello Stato riguardanti il funzionamento e i compiti dei Comitati regionali dei prezzi e delle Commissioni tecniche consultive regionali sono delegate alle Regioni. Le Regioni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanano norme legislative per definire la composizione e le modalità di funzionamento

di detti organismi, in analogia con quanto stabilito dalla presente legge per le strutture centrali degli stessi.

Art. 24.

In ogni comune il consiglio comunale procede alla costituzione di un comitato comunale dei prezzi e delle tariffe. Le norme regionali, emanate ai sensi del precedente articolo 23, stabiliscono la composizione dei comitati comunali tenendo conto anche della rappresentanza delle categorie economiche. Rientrano tra i compiti di tali comitati le funzioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La Regione, nell'ambito delle rilevazioni necessarie per il programma di sviluppo economico regionale, può affidare a detti comitati la raccolta di dati e notizie utili all'attività delle sezioni regionali dell'Istituto dei prezzi e dei consumi.

Detti comitati possono altresì organizzare un sistema di informazione presso i consumatori relativo ai caratteri del mercato e dell'andamento dei prezzi.

Ogni comune si doterà adeguatamente di personale addetto alla vigilanza dei prezzi sui mercati e alla raccolta di informazione sui prezzi, secondo le norme vigenti.

Art. 25.

Allo scopo di assicurare unità di indirizzi e di metodi, è trasferita al CIPE la competenza di determinare i prezzi di beni e servizi, attribuita da leggi anteriori, in tutto o in parte, alla competenza di altro organo o amministrazione dello Stato. Sulla determinazione delle tariffe professionali deve essere sentito il CIPE.

Il CIPE, nell'effettuare la relativa istruttoria, si avvale della collaborazione delle amministrazioni competenti per materia.

Art. 26.

L'imprenditore che, decorso il termine previsto nel quarto comma dell'articolo 18,

non si adegua al concordato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 1.000.000 a lire 100.000.000. Entro questi limiti l'entità della sanzione amministrativa va graduata tenendo presente anche le dimensioni dell'azienda e la quantità dei beni prodotti. La sanzione può essere aumentata fino a cinque volte quando essa può presumersi inefficiente, anche se irrogata nel massimo.

All'applicazione della sanzione prevista nel precedente comma provvede l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo ove è stata commessa la violazione. Quando il prezzo è controllato dai Comitati regionali dei prezzi, alla applicazione della sanzione provvede l'ufficio regionale competente.

Si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili. Non è consentito, però, il pagamento in misura ridotta. Al rapporto per la violazione amministrativa è unita copia della deliberazione adottata dal CIPE a norma del quarto comma dell'articolo 18.

Art. 27.

Chiunque vende o mette in vendita beni ovvero offre ed esegue servizi a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma della presente legge è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa da 5 a 100 milioni di lire. Se il fatto è di lieve entità, si applica la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino a 2 milioni di lire. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Chiunque, richiesto di fornire dati o notizie ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, non li fornisce o li fornisce coscientemente errati, o incompleti, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. La stessa pena si applica a chi, in qualità di membro delle CTC di cui all'articolo 3 della presente legge, o di esperto membro del CIPE, essendo venuto a conoscenza di notizie riguar-

danti singole aziende, le comunichi ad altri o se ne serva per scopi privati.

Per i reati previsti dal precedente articolo si procede a giudizio direttissimo a norma dell'articolo 502 del codice di procedura penale.

Art. 28.

All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 1.000 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

Le disposizioni della presente legge, salvo il precedente articolo 13, entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto delegato previsto dallo stesso articolo 13.

A partire da tale data sono soppressi la Commissione centrale dei prezzi, i comitati provinciali dei prezzi e le commissioni consultive provinciali di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modificazioni e integrazioni. In attuazione della delega di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il personale comandato presso le segreterie dei comitati provinciali dei prezzi, a qualsiasi amministrazione esso appartenga, è messo a disposizione delle Regioni che lo destinano agli uffici dei Comitati regionali dei prezzi o dei comitati comunali dei prezzi e delle tariffe o delle sezioni regionali dell'Istituto dei prezzi e dei consumi, sempre che gli interessati ne facciano esplicita richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.